



diritto & religioni

Semestrale
Anno I - n. 1/2 2006
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno I - N. 1/2-2006
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: corcione@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

A seguito dell'entrata in vigore (1° maggio 2004) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. Codice Urbani) sono state parzialmente innovate le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili (art. 12 del Codice). Ritenendoli di particolare interesse, si è, quindi, scelto di pubblicare: il D.M. per i beni e le attività culturali 25 gennaio 2005, che fissa i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; il d.P.R. 4 febbraio 2005 n. 78 che ha reso esecutiva nell'ordinamento italiano l'intesa sottoscritta congiuntamente dal Ministro per i beni culturali e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana il 26 gennaio 2005; la circolare n. 4 del 15 marzo 2005 della C.E.I. – Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici concernente l'Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili.

È interessante, poi il Protocollo di Intesa tra la Regione Sicilia e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane dell'8 giugno, quale esempio di legislazione derivata da norme quadro nell'ambito delle relazioni tra Stato e confessioni religiose.

Si è scelto di pubblicare la sentenza n. 7078/05 del Consiglio di Stato dato che non sono frequenti decisioni in materia di edilizia di culto.

Infine, la sentenza n. 556/06 del Consiglio di Stato è stata scelta, in quanto l'argomento in esso trattato (rapporto simboli religiosi e principio di laicità) non solo è oggetto di dispute dottrinarie, ma è attualmente al centro di accese discussioni in sede politica.

Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 25 gennaio 2005

Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(G. U. n. 28 del 4 febbraio 2005)

Preambolo

**IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato codice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" di seguito indicato come "Ministero";

Visto l'art. 12, comma 3 del codice ove si dispone che per i beni appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell'interesse culturale e della relativa documentazione conoscitiva;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;

Considerato che si rende quindi necessario per il Ministero fissare i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica da parte degli altri soggetti richiamati all'art. 12, comma 3 del codice;

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'art. 10, comma 1, del codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.

2. La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Articolo 2

Verifica dell'interesse culturale

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.

2. Le direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle Soprintendenze competenti.

3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali, secondo modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati è inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze.

4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.

5. Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.

Articolo 3

Termini per la verifica

1. I procedimenti di verifica di cui all'art. 2 si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.

2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Articolo 4

Verifiche avviate d'ufficio

1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.

2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di centoventi gior-

ni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Articolo 5

Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Allegato A

(al decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante "Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42").

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche private senza fine di lucro (da qui in avanti denominati "Enti"), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).

Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

accedono al sito del MiBAC - sezione "Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico", oppure si collegano al sito www.benitutelati.it inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;

concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;

ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;

si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive". In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso;

una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalità elettronica.

I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive").

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:

inviando le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le direzioni regionali:

verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;

inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;

emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del codice;

trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive *Legenda.*

Moduli

Omissis.

Decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 2005, n. 78

Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche

(G. U. n. 103 del 5 maggio 2005)

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale (tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Articolo 1

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Intesa tra il ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004,

e

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera c), dello statuto della medesima e in conformità agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'art. 12, comma 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Determinano

di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, resa esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.

Articolo 1

1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:

- a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) C.E.I.: la Conferenza Episcopale Italiana.

2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;

c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.

3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

4. Ai fini della più efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.

5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli

interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della C.E.I.

2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il Ministero e la C.E.I. concordano sui principi enunciati nel presente articolo.

3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.

4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici.

5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I. collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate.

Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa.

6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono.

7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono

consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti.

8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni culturali di cui al comma 1 è formulata in conformità alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica. Il prestito dei medesimi beni è autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

Articolo 3

1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Articolo 4

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.

Articolo 5

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.

2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, presentati con le modalità previste dai commi precedenti, il soprintendente competente per materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.

Articolo 6

1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio.

2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.

3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a edifici di

culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.

4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.

5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.

6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.

Articolo 7

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.

2. L'Osservatorio è composto, in modo paritetico, da rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della C.E.I. ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonchè ogni volta che i presidenti lo ritengono opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 8

1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.

Articolo 9

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

- a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;
- b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.

Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, d'intesa con: Conferenza Italiana Superiori Maggiori, Unione Superiore Maggiori d'Italia, Conferenza Italiana Istituti Secolari

(14 marzo 2005)

Circolare N. 4

Circolare concernente l'Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili

Inquadramento generale

1. In data 8 marzo 2005 è stato sottoscritto dal Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici [in seguito, Ufficio Nazionale] della Conferenza Episcopale Italiana [in seguito, CEI], l'*Accordo relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta della verifica dell'interesse culturale dei beni immobili* [in seguito, *Accordo*], ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 25 gennaio 2005 ("Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42")¹.

2. L'*Accordo* è finalizzato a determinare le modalità di presentazione delle richieste per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale. Come è noto, in base al disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), la verifica della sussistenza dell'interesse culturale costituisce

¹ "Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 [= persone giuridiche private senza fini di lucro] si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti".

inderogabile condizione previa all'alienazione e agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, fra cui rientrano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, se il loro autore non sia più vivente e se la loro esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni.

3. Il decreto 25 gennaio 2005 ha stabilito che detta verifica deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta (art. 3, comma 1), precisando l'*iter* da seguire nel caso in cui i competenti organi ministeriali non rispettino detto termine (art. 3, comma 2)².

4. L'*Accordo* intende rendere possibile lo scrupoloso rispetto dei termini del procedimento, anche al fine di evitare che l'eccessivo protrarsi dei tempi della verifica costituisca un indebito gravame per gli enti, limitando di fatto la libera disponibilità del patrimonio immobiliare.

5. La parte ministeriale, per esigenze di uniformità e di semplificazione operativa, ha chiesto ai diversi soggetti ecclesiastici di stipulare un unico accordo applicabile a tutti gli enti ecclesiastici operanti sul territorio italiano, a prescindere dalle peculiarità canoniche dei medesimi, e di definire un unico canale, a livello diocesano e regionale, per l'introduzione delle istanze. Aderendo a questa richiesta, la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), l'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS) hanno convenuto di demandare alla CEI, tramite il competente Ufficio, la sottoscrizione dell'accordo e di accettarne le modalità operative, senza che ciò implichi l'affievolimento dell'autonomia legittimamente riconosciuta agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica all'interno della Chiesa. Al fine di verificarne l'efficacia e la pertinenza, l'*Accordo* ha carattere sperimentale e si applicherà per un anno.

6. Secondo il dettato dell'*Accordo* (art. 1), spetta a ciascun direttore regionale del Ministero sottoscrivere con il presidente della Conferenza Episcopale Regionale corrispondente accordi locali relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell'invio delle richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici che insistono sul territorio di sua competenza. La *quantità* delle richieste ammissibili deve realisticamente bilanciare la capacità operativa degli organi ministeriali periferici con la consistenza del patrimonio ecclesiastico e la legittima esigenza degli enti proprietari di poterne liberamente disporre. I *criteri di priorità* sono legati alla necessità di procedere alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale sull'immobile, quando tale accertamento condizioni atti e interventi sul bene non ulteriormente procrastinabili. La *periodicità dell'invio* deve adeguarsi a quanto stabilito nell'art. 3 dell'*Accordo*, in base al quale l'invio della documentazione in formato elettronico e cartaceo viene effettuato dall'incaricato per i beni culturali della Regione ecclesiastica "entro la prima settimana del mese".

7. Il presidente della Conferenza Episcopale regionale prima di sottoscrivere l'accordo regionale con il corrispondente direttore regionale del Ministero, è tenuto a concordare i suddetti parametri con i vescovi diocesani e i superiori maggiori degli

² "Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205".

istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di diritto pontificio presenti nella propria regione. In ordine alla quantità delle pratiche che ciascuna diocesi o istituto potrà presentare, pare conveniente che non si adottino parametri rigidi, limitandosi a stabilire una misura di proporzionalità rapportabile, per le diocesi, alla popolazione, e per gli istituti, alla consistenza del patrimonio immobiliare. Al fine di evitare eccessive approssimazioni, si potrà fare anche riferimento al numero degli atti di alienazione perfezionati dai diversi enti nel corso degli ultimi tre anni solari. A parità di condizioni, si seguirà il criterio cronologico della consegna della documentazione all'incaricato regionale. In casi specifici, si potrà attribuire priorità al criterio dell'urgenza, riferibile agli immobili di cui si deve perfezionare l'alienazione e a quelli soggetti a interventi urbanistici non procrastinabili. L'incaricato regionale si farà premura di segnalare eventuali difficoltà al presidente della conferenza episcopale, affinché le affronti e le risolva d'intesa con i vescovi e i superiori maggiori interessati.

Procedura operativa

8. Il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto proprietario del bene immobile di cui si intende chiedere la verifica dell'interesse culturale deve prendere contatto con il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici della diocesi nella quale insiste il bene, per ottenere le informazioni del caso e indicazioni circa la documentazione richiesta.

9. Nel caso di enti soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano, i materiali necessari per l'introduzione della procedura per la verifica dell'interesse culturale devono essere accompagnati, ove necessario, dalla richiesta di licenza per l'alienazione o per i lavori di manutenzione straordinaria del bene. Resta chiaro che né l'ordinario diocesano né il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici possono sindacare o valutare il merito delle istanze formulate da enti non soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano.

10. Il legale rappresentante dovrà presentare al responsabile diocesano una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi, indispensabili per la predisposizione dell'istanza e per la sua trasmissione anche in via informatica:

A. OGGETTO

- Denominazione del bene (ad esempio: chiesa di S. Pietro, casa parrocchiale in via G. Mazzini).

- Natura del bene (fabbricato, unità immobiliare, ecc.), precisando se fa parte di un complesso (ad esempio: ala del seminario, parte di un convento) e indicandone il nome (ad esempio: seminario di S. Giovanni Battista, convento di S. Francesco).

- Periodo di realizzazione (ad esempio: precedente al 1400, compreso tra il 1400 e il 1700, prima metà sec. XX).

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

- Regione.

- Provincia.

- Comune.

- Località.

- CAP.

- Toponimo di località e frazione.

- Denominazione stradale.

- N. civico (in mancanza di n. civico o dell'indicazione chilometrica, scrivere "snc").

C. LOCALIZZAZIONE CATASTALE

- Comune.
- Foglio.
- Particella.
- Subalterno.

D. LOCALIZZAZIONE CATASTALE CONFINANTI

- Comune.
- Foglio.
- Particella.
- Subalterno.

- Altri elementi confinanti (ad esempio: fosso della lavandaia, strada vicinale Roccasecca).

E. DESTINAZIONE D'USO

- Categoria prevalente: si scelga tra quelle riportati nella lista di cui al n. 14 dell'allegato A al decreto ministeriale 25 gennaio 2005³.
- Uso specifico: dipende dal termine inserito in precedenza (ad esempio: Categoria: residenziale - Uso specifico: abitazione).

F. DESCRIZIONE

- Descrizione morfologica e tipologica: breve descrizione del bene dalla quale risulti la struttura fisica del bene (ad esempio: edificio con struttura in laterizio e legno), la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi che più di altri lo caratterizzano.

- Descrizione storica: descrizione sintetica delle vicende costruttive del bene, e qualora fossero presenti, delle principali trasformazioni d'uso. Allegare, qualora esista, la bibliografia di riferimento.

G. ELEMENTI DECORATIVI

- Elementi decorativi del bene.
- Interno/esterno: specificare se l'elemento decorativo sopra descritto si trova all'interno o all'esterno del bene.

H. CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

- Tipologia dell'ente (ente ecclesiastico).
- Denominazione (ad esempio: chiesa di S. Pietro).
- Codice fiscale / partita IVA dell'ente proprietario.
- *E-mail*.
- Indirizzo.
- Comune.

³ Non utilizzato; residenziale; commerciale; terziario-direzionale; logistico-produttivo; culturale; studio d'artista; sportivo; ludico-ricreativo; turistico-ricettivo; ristorazione; servizi pubblici; militare; luogo di culto; attrezzatura tecnologica; altro.

- CAP.
- Telefono.
- Cognome del legale rappresentante.
- Nome del legale rappresentante.
- Carica del legale rappresentante.
- Codice fiscale del legale rappresentante.
- Cognome del responsabile del procedimento.
- Nome del responsabile del procedimento.

I. FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- È necessario presentare la documentazione fotografica e quella planimetrica: per documentazione planimetrica si intende lo stralcio della mappa catastale. Sono inoltre necessarie almeno dieci fotografie del bene. Esclusivamente per le chiese, le foto da allegare sono soltanto due, una per l'interno e l'altra per l'esterno. Si adottino i formati e le risoluzioni indicate nell'allegato A al decreto ministeriale 25 gennaio 2005.

- Tipo (descrizione della documentazione allegata, ad esempio: fotografie, planimetria, documenti, relazioni).
- Didascalia (descrizione sintetica delle singole fotografie e dei documenti allegati).

L. COMPILAZIONE

- Data.
- Cognome e nome del compilatore.

M. ANNOTAZIONI

- Eventuali osservazioni.

11. Il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici, dopo aver raccolto e verificato i dati consegnati dal legale rappresentante dell'ente proprietario del bene, li inserisce nel *software* appositamente predisposto dall'Ufficio Nazionale. Una volta compilata la scheda, la stampa e la fa firmare al legale rappresentate dell'ente proprietario; quindi invia un cd/dvd e la copia cartacea firmata all'incaricato regionale per beni culturali ecclesiastici.

12. L'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici provvede entro la prima settimana del mese a inviare al Ministero la documentazione in formato elettronico; nello stesso tempo invia la documentazione cartacea alla direzione regionale e, per conoscenza, alle soprintendenze competenti per territorio.

13. A ciascun incaricato diocesano è assegnata una *password* di accesso al sistema ministeriale in sola lettura, perché possa verificare lo stato di avanzamento della procedura di verifica d'interesse culturale dei beni di propria pertinenza.

14. A ciascun incaricato regionale è assegnata una *password* per accedere al sistema ministeriale, perché possa verificare lo stato di avanzamento della procedura di verifica d'interesse culturale dei beni di propria pertinenza.

15. Alla CISM e alla USMI è garantito l'accesso in sola lettura al sistema ministeriale, attraverso apposite *passwords* relative agli enti ecclesiastici di loro pertinenza.

16. Il legale rappresentante dell'ente proprietario del bene dovrà dare notizia immediata al responsabile diocesano di qualsiasi comunicazione proveniente dalla direzione regionale (ad esempio: richiesta di integrazione della documentazione,

comunicazione della data del sopralluogo, notifica del riconoscimento dell'interesse culturale).

17. Qualora l'ente proprietario si accorga che l'istanza o la relativa documentazione contengono errori od omissioni, ne informerà immediatamente il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici, il quale invierà una segnalazione scritta con la correzione/integrazione alla direzione regionale e, per conoscenza, all'incaricato regionale e al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, chiedendo la rettifica del dato elettronico. La segnalazione non incide sui termini del procedimento di verifica, fissati nell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 25 gennaio 2005.

18. Qualora l'errore o l'omissione sia rilevato dalla direzione regionale, essa né darà segnalazione scritta all'ente proprietario del bene e, per conoscenza, all'incaricato regionale e al responsabile diocesano.

19. Le richieste di verifica d'interesse già inoltrate alla data della firma dell'*Accordo*, saranno evase secondo le disposizioni e nei termini fissati dal decreto ministeriale 25 gennaio 2005. Gli enti che, in possesso di *password*, hanno già inserito dati nel sistema informativo, potranno completarne l'inserimento e avviare il procedimento secondo le disposizioni del predetto decreto. Le *passwords* non ancora utilizzate saranno immediatamente revocate; le altre lo saranno a conclusione dei procedimenti di verifica in corso. Eventuali accordi sottoscritti tra le direzioni regionali e singoli enti ecclesiastici dovranno essere ricondotti nell'ambito degli accordi regionali.

20. In considerazione della prestazione effettuata a vantaggio degli enti ecclesiastici, la curia diocesana può chiedere all'ente che introduce il procedimento di verifica il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non può comunque superare la somma di euro cinquanta per ciascuna pratica.

21. L'Ufficio Nazionale curerà la formazione specifica dei responsabili diocesani e degli incaricati regionali, fornendo loro tutta la necessaria consulenza. All'Ufficio potranno anche rivolgersi gli enti ecclesiastici che abbisognino di ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione dell'*Accordo*.

22. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero ha provveduto a emanare la relativa circolare esplicativa indirizzata ai direttori regionali, di cui si trasmette copia per opportuna conoscenza.

Il direttore dell'Ufficio Nazionale
per i Beni Culturali Ecclesiastici
MONS. GIANCARLO SANTI

Protocollo di Intesa tra la Regione Sicilia e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 8 giugno 2005

La Regione siciliana [...] e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.) premesso:

– che i rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, (U.C.E.I.) sono regolati dalla legge 8 marzo 1989, n. 101, emanata sulla base della intesa, stipulata tra le parti il 27 febbraio 1987 in conformità all'art. 8, comma 3°, della Costituzione italiana;

– che, a norma dell'art. 19 della legge sopra citata, l'U.C.E.I. è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo;

– che, inoltre, sempre in conformità alla succitata legge, l'U.C.E.I. cura e tutela gli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e beni culturali ebraici;

– che la legge 20 luglio 2000, n. 211, ha riconosciuto il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati, ed ha previsto in tale data l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione;

– che la presenza ebraica in Sicilia, le cui vicende sono strettamente legate alla storia dell'Isola e, più in generale, a quelle dell'intero Paese, ha avuto antiche origini, di cui permangono tuttora significative tracce sul territorio;

– che è intendimento delle parti rendere possibile un proficuo e diretto dialogo tra l'Amministrazione regionale e l'U.C.E.I., al fine di promuovere ed istituzionalizzare iniziative a contenuto culturale ed educativo riguardanti l'ebraismo, nel territorio della Regione siciliana;

addivengono alla seguente intesa:

1. Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, quale ente esponenziale dell'Ebraismo italiano in virtù della intesa stipulata con lo Stato italiano il 27 febbraio 1987 e della successiva legge 8 marzo 1989, n. 101, è l'interlocutore di riferimento per tutte le questioni e le iniziative pubbliche concernenti la presenza ebraica nella Regione siciliana. I rami dell'amministrazione della Regione siciliana sentiranno l'U.C.E.I. in occasione di ogni iniziativa dagli stessi promossa o supportata nei settori della cultura e dell'educazione che interessi, quale oggetto principale o rilevante, l'ebraismo nei suoi aspetti religiosi e culturali.

2. La Regione siciliana e l'U.C.E.I. convengono di valutare congiuntamente la possibilità di promuovere e sostenere, nel rispetto delle rispettive normative e programmazioni di riferimento, iniziative congiunte nei seguenti settori di interesse comune preminente:

– Tutela dei beni e delle tradizioni culturali ebraiche: censimento dei beni artistici e monumentali ebraici, in collaborazione con le Soprintendenze regionali; corsi di cultura ebraica, in collaborazione con Università ed altre Istituzioni culturali locali, istituzione di un itinerario turistico ebraico; collaborazione con i musei regionali, al fine di esporre i pezzi riferibili al passato ebraico della Regione; collaborazione per la istituzione di un museo ebraico in Palermo.

– Conoscenza e diffusione delle regole alimentari ebraiche, anche attraverso apposite iniziative di conoscenza e divulgazione e altre opportune forme di collaborazione informativa tra le competenti strutture dell'U.C.E.I. e della Regione siciliana.

– Rapporti con le Istituzioni locali: diffusione a livello delle Istituzioni locali, a cura della Regione siciliana d'intesa con l'U.C.E.I., di quanto congiuntamente realizzato o da realizzarsi in ambito regionale.

3. Per le finalità di cui al punto 2 l'U.C.E.I. farà riferimento agli Assessorati regionali secondo le specifiche competenze per materia, informandone la Presidenza della Regione.

4. Le parti valuteranno congiuntamente le iniziative da organizzarsi da parte della Regione siciliana, ai sensi della legge 20 luglio 2000, n. 211, in occasione della data del 27 gennaio «Giorno della Memoria».

5. Le parti si danno reciprocamente atto che dal presente protocollo d'intesa non scaturisce alcun onere finanziario diretto per il bilancio regionale.

Alcune note al Protocollo di Intesa tra la Regione Sicilia e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 8 giugno 2005

GIANCARLO ANELLO

Premessa. Il quadro normativo

Il Protocollo di intesa recentemente sottoscritto tra la Regione Sicilia e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U. C. E. I.) si colloca all'interno di una tradizione normativa pattizia che caratterizza i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Il terzo comma dell'art. 8 della Carta costituzionale prevede che i rapporti tra le Confessioni religiose diverse da quella cattolica siano regolati da intese tra lo Stato e le rappresentanze che le formazioni religiose sono in grado di esprimere.

L'attuazione della disposizione costituzionale ha dovuto attendere oltre 40 anni dalla promulgazione della Legge fondamentale della Repubblica. Solo a partire dal 1984¹ si è aperta quella "stagione delle intese"² che ha portato alla stipulazione di accordi tra l'istituzione statale e le organizzazioni di formazioni religiose presenti nel nostro Paese³.

In relazione a tale disciplina costituzionale le Comunità ebraiche italiane hanno stipulato l'intesa il 27 febbraio 1987, la quale è stata attuata con la legge 8 marzo 1989, n. 101, contenente le norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Le disposizioni relative ai rapporti giuridici di tali Comunità, nel corso degli anni seguenti, sono state arricchite tramite l'introduzione nell'ordinamento di altre previ-

¹ A far data dall'11 agosto, quando fu emanata la legge di attuazione della prima Intesa, quella tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

² Cfr. in generale Lillo P., *Concordato, accordi e intese tra lo Stato e la Chiesa cattolica*, Milano, Giuffrè, 1990; Colaianni N., *Confessioni religiose e intese: contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Bari, Cacucci, 1990, 146 ss.; Parlato V. – Varnier G. B. (a cura di), *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Torino, Giappichelli, 1992, 97 ss.; Long G., *Le confessioni "diverse dalla cattolica"*, Bologna, il Mulino, 1991, 55 ss.; Tedeschi M., *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1993 fasc. 1-2, pp. 272-289; Colaianni N., *Intese (diritto ecclesiastico)*, in *Enc. diritto*, Giuffrè, Milano, 2001, Aggiornamento V, 698 ss.; Spirito P., *In tema di intese tra Stato e confessioni religiose*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, fasc. 4, pp. 2621-2624.

³ Cfr. la legge 22 novembre 1988, n. 516 per le Chiese cristiane avventiste del settimo giorno; la legge 22 novembre 1988, n. 517 per le Assemblee di Dio in Italia; la legge 12 aprile 1995, n. 116 per l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia; la legge 29 novembre 1995, n. 520 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia fino alle recenti intese con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e i Buddisti il 20 marzo del 2000, queste ultime ancora in attesa di approvazione.

sioni normative, tra cui la legge 20 dicembre 1996, n. 638 di modifica dell'intesa precedente, la legge 18 luglio 1997, n. 233 contenente disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, e la legge 20 luglio 2000, n. 211 relativa all'istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico nei campi nazisti.

Pertanto l'intesa del giugno 2005 con la Regione siciliana costituisce solamente l'ultimo tassello di una serie di norme che hanno lo scopo di rendere effettive, all'interno dell'ordinamento giuridico, le prerogative e le attività religiose degli Ebrei in Italia.

Alla luce di questo tipo di considerazioni i rapporti tra lo Stato e il popolo ebraico appaiono costituiti da un vero e proprio plesso normativo o, in altri termini, da un reticolo di disposizioni che sono basate su una legge a carattere generale, che recepisce l'accordo tra la parte statale e una formazione organizzata che rappresenta gli interessi degli appartenenti alla confessione religiosa in un dato territorio, e da una serie di atti normativi, primari o secondari a seconda il caso, volti a disciplinare nel dettaglio uno o più aspetti delle attività previste dal quadro normativo di fondo.

Si tratta in fin dei conti della mutazione di uno schema di legislazione "derivata" da norme quadro, già collaudato nell'ambito delle relazioni tra Stato e religioni, presente nel modello della legislazione *concordata* per regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Volendo soprassedere sulle caratteristiche e le applicazioni del modello concordatario, nei confronti del quale non si può che fare rinvio⁴, si osserva come la legge che regola i rapporti tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche preveda una disciplina di negoziazione programmata e bilaterale sostanzialmente analoga a quella prevista per le relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Nell'art. 33 della legge di attuazione dell'intesa si prevede infatti che le Parti, quella statale e quella confessionale ebraica, sottoporranno ad un nuovo esame il contenuto dell'intesa allo scadere del decimo anno dell'entrata in vigore della stessa. Il secondo comma di essa precisa che, di là da questo termine di rinnovo, se nel frattempo una delle Parti ravvisi l'opportunità di modifiche al testo dell'intesa, i due soggetti torneranno a convocarsi. Una volta decise le modifiche da apportare alle disposizioni vigenti si procederà con la stipulazione di ulteriori intese con la susseguente approvazione del Parlamento⁵.

I contenuti dell'intesa

Ma veniamo all'analisi dei contenuti della recente intesa.

Le premesse inserite nella parte introduttiva del testo, che in casi di questo genere, cioè di intesa di dettaglio, richiamano i presupposti giuridici e teleologici degli accordi generali tra Stato e confessioni, si limitano a ricordare le norme di carattere

⁴ L'art. 13, 2° comma della legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica dell'Accordo di Villa Madama tra Repubblica italiana e Santa Sede stabilisce infatti che ulteriori materie, rispetto a quelle già disciplinate, per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato, potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

⁵ V. Bordonali S., *Verifica e revisione delle intese*, in *Dir. ecl.*, 1994 fasc. 2, pp. 399-418.

generale sulle quali si inseriscono le successive disposizioni a tema; ribadiscono che il soggetto stipulante di parte confessionale – l'U. C. E. I. – è l'ente istituzionalmente competente a rappresentare gli interessi del popolo ebraico; richiamano la legge che ha introdotto la commemorazione del "Giorno della Memoria"; fanno menzione del dato storico della presenza della cultura ebraica in Sicilia⁶.

Si tratta di disposizioni che poco o nulla aggiungono alle premesse giuridiche generali già esistenti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Particolare riferimento merita però l'esplicito rinvio agli intenti che le Parti si propongono di perseguire con l'intesa in ambito regionale, cioè la promozione e l'istituzionalizzazione di iniziative culturali ed educative mediante un dialogo diretto tra l'ente amministratore della Regione Sicilia e, appunto, l'U. C. E. I.

Il contenuto innovatore o di specificazione dell'accordo quindi rimane limitato ai 5 punti successivi previsti nella seconda parte del testo: è opportuno darne conto partitamente.

Un importante distinguo, tratteggiato nel punto 1., si ha in relazione al soggetto che propone l'iniziativa culturale o educativa. Si fa il caso in cui l'impulso provenga dalla amministrazione locale. In tale circostanza l'intesa ribadisce la posizione privilegiaria dell'U. C. E. I., alla quale viene attribuita una competenza consultiva, ove, appunto, le singole amministrazioni locali vogliano intraprendere iniziative nei settori della cultura e della educazione ebraica. Si tratta tuttavia di un privilegio che, seppure formalmente rilevante, in realtà è destinato a produrre effetti pratici limitati. L'atto di iniziativa, dal tenore della disposizione, sembra rimanere nella discrezione dell'amministrazione locale. Inoltre il silenzio sul tipo di efficacia da attribuire al parere dell'U. C. E. I. lascia presupporre che esso non possa vincolare in alcun modo le decisioni successive dell'autorità amministrativa.

Il punto 2. fa invece riferimento al caso in cui l'atto di iniziativa sia il frutto congiunto delle attività dei due soggetti interessati, e riguarda alcuni settori specifici che vengono ritenuti di interesse comune⁷. Questi sono rappresentati specificamente da tutti quei progetti legati a vario titolo a *beni e tradizioni ebraiche* anche nel settore alimentare (che viene menzionato specificamente), con l'esplicita previsione che ad essi sia data adeguata diffusione a livello minutamente locale e decentrato, qualora le proposte iniziali siano maturate a livello regionale.

Di particolare interesse è il contenuto del punto 3. dell'intesa che sembrerebbe disciplinare il caso che residua rispetto ai precedenti, in cui le attività fossero prospettate inizialmente dalla sola parte confessionale. A norma di tale specifica dispo-

⁶ Per la quale cfr. AA. VV., *Italia judaica. "Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492". Atti del 5° Convegno internazionale (Palermo, 15-19 giugno 1992)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1995.

⁷ Le materie enunciate riguardano in maniera generica la tutela dei beni e delle tradizioni culturali ebraiche; in particolare esse attengono una serie di collaborazioni dell'U. C. E. I. con alcuni uffici dell'amministrazione statale in tema di:

- censimento dei beni artistici e monumentali (con le Soprintendenze regionali);
- corsi di cultura ebraica (con Università o altre istituzioni culturali);
- l'elaborazione di un itinerario turistico ebraico;
- esposizione di cimeli ebraici in musei regionali e istituzione di un museo ebraico regionale nella città di Palermo.

sizione si individuano i soggetti dell'amministrazione regionale a cui l'ente confessionale si potrà rivolgere nel caso di proposte riconducibili alle medesime finalità di cui al punto precedente.

Alla luce di siffatta disciplina sembrerebbe davvero poco garantito lo spazio per l'iniziativa che provenga dalla *sola* parte confessionale. In tale evenienza, fermo restando che i rappresentanti dell'ente confessionale saranno obbligati ad informare la Presidenza della Regione e ad interpellare gli assessorati competenti per materia, non pare essere assicurata la loro azione nel momento in cui l'amministrazione interpellata non dia corso al procedimento di promozione e di sostegno della proposta per motivi estranei alla valutazione di merito della stessa, o nel caso in cui l'autorità regionale rimanga inattiva e non prenda in esame il progetto per cause di qualsivoglia natura legate alle contingenze operative della pubblica amministrazione.

La formula della "valutazione congiunta della possibilità di promozione e di sostegno" (usata nel punto 2.), che alla lunga potrebbe risultare assai farragginosa, è sostanzialmente richiamata anche nel punto 4. che attiene alla commemorazione del "Giorno della Memoria".

La stessa posizione di discrezionalità *unilaterale* sembrerebbe caratterizzare infine il punto 5. Si tratta della regolamentazione degli oneri finanziari susseguenti alle iniziative in oggetto e afferma che in nessun caso, né quando l'iniziativa provenga da parte regionale, né quando essa sia il risultato di una valutazione congiunta di possibilità potrà determinare un onere finanziario automatico a carico del bilancio regionale. In altri termini la mera esistenza dell'intesa in commento non potrà fare scaturire oneri di sostentamento a carico della Regione, ove questi non siano esplicitamente riapprovati nelle sedi opportune.

Commento

Fin qui il contenuto del testo della nuova intesa. Gli schemi e i modelli di normazione concordata da un lato hanno certamente il pregio di tenere in considerazione le posizioni e le finalità delle parti interessate al processo nomopoietico, dall'altro possono risultare macchinosi ed al limite non efficienti qualora le Parti non abbiano nei fatti la possibilità di incontrarsi per discutere e per decidere. Considerato questo aspetto della questione, ben nota del resto agli operatori giuridici, appare perlomeno singolare che le Parti non abbiano inteso richiamare nel testo dell'intesa regionale un organo già previsto in seno all'intesa stipulata a livello nazionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, cioè quello di una *Commissione mista* volta a svolgere attività di raccordo per realizzare i fini pattizi, con lo scopo specifico di agevolare il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici. Tale organo nella legge esecutiva dell'intesa è poi competente a determinare le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione delle catacombe ebraiche e a essere destinataria del reperimento di beni riferibili al patrimonio ebraico in Sicilia (cfr. art. 17, legge 8 marzo 1989, n. 101).

Si tratta di un'omissione di non poco rilievo, poiché nel caso di iniziative o attività che richiedono il materiale incontro e la convergenza della volontà delle due Parti, il buon esito delle stesse rimane spesso subordinato alla individuazione delle "occasioni" istituzionali in cui ciò possa accadere, nonché allo svolgimento di adeguate

⁸ In relazione alla questione generale della mancata indicazione dei meccanismi operativi nella di-

attività di preparazione a tali incontri⁸. Da questo punto di vista sarebbe risultata senz'altro utile la presenza sul territorio regionale di un organo a formazione mista in grado di adempiere a quelle attività di preparazione e di istruzione essenziali per la valutazione di impatto di determinate attività, ma anche quale sede preliminare per dar corso alle formalità utili all'incontro e alla comunicazione tra i soggetti interessati.

Tale rilievo e i dubbi circa la capacità dell'intesa così formulata di fungere da base per la realizzazione concreta degli obiettivi prefissati dalle intenzioni dei contraenti si rafforzano nel momento in cui, grazie all'ausilio di una pur sommaria indagine comparativa, si metta al confronto il testo dell'intesa con le comunità ebraiche in Sicilia con quello di un documento che analoga funzione è chiamato a svolgere nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica⁹.

Certamente la maggiore frequenza, quindi l'esperienza pregressa a questioni relative alla programmazione e alla fruizione di beni culturali di interesse religioso appartenenti al patrimonio della Chiesa cattolica, se non altro per l'ingente rilievo che la cultura cristiano-cattolica ha in Italia, ha fatto sì che in sede di stipulazione di accordi locali l'attenzione nei confronti di profili procedurali sia stata particolarmente spiccata.

Si faccia il caso, ma solo perché si tratta di uno dei documenti cronologicamente prossimi a quello siciliano, del **Protocollo di intesa** tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese firmato il 31 marzo 2004 al fine di concordare opportune disposizioni per armonizzare ed ottimizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche.

Si tratta di un atto funzionalmente corrispondente a quello qui preso in esame. Anche il comparto geografico territoriale e quindi la circoscrizione amministrativa, quella regionale, è coincidente.

Tale documento, come già accennato, completa quel percorso di definizione normativa che è previsto all'interno della disciplina concordataria, a norma dell'art. 12 dell'Accordo di modifica del concordato lateranense.

Alla luce di un seppur rapido esame si possono rilevare significative differenze tra le due normative. Nel caso dell'intesa pugliese, soprassedendo sulle disposizioni del preambolo e su quelle che individuano con esattezza le autorità competenti a porre in essere le iniziative in oggetto dell'Accordo, si può notare come la posizione dei due soggetti istituzionali in relazione alle attività di preparazione si collochi su un piano di parità dichiarata. A tal proposito l'art. 4 del documento prevede una *Reciprocità di informazione* in ordine allo scambio di cognizioni necessarie ai fini della realizzazione degli intenti previsti dalle Parti. Il successivo articolo 5 prevede l'istituzione di una Commissione paritetica per i Beni Culturali Ecclesiastici. Tale organo avrà il compito di favorire lo scambio di informazioni, di suggerire orientamenti per sviluppare forme di collaborazione, di esaminare problematiche di comune interesse, di verificare con continuità l'attuazione delle presenti disposizioni e di contribui-

sciplina regionale di derivazione pattizia in materia di beni culturali cfr. Bordonali S., *I beni culturali di interesse religioso dopo il D. Lg. 112/1998*, (Relazione al convegno sul tema "Le competenze nella materia di interesse ecclesiastico dopo il d.lg. 31 marzo 1998, n. 112", Firenze, 29 ottobre 1999), in *Diritto ecclesiastico*, 2000, fasc. 1 pag. 3-26.

⁹ Cfr. per il modello di negoziazione nei rapporti tra Stato e Chiesa, Ruggeri A., *Intese subconcordatarie*, in *Enc. giuridica Treccani*, XVII, 1993, 1 ss.

re in tal modo alla concreta attuazione dell'accordo. Le parti si impegnano a costituire tale soggetto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Intesa. L'art. 6 specifica ulteriori criteri da utilizzare nelle procedure di interesse congiunto¹⁰.

Anche per questi motivi si può sollevare qualche rilievo critico circa le modalità di redazione dell'intesa con l'U. C. E. I. Questa, così formulata, sembra non equilibrare i contenuti e la struttura dell'atto con la sua specifica funzione; una struttura e una serie di argomenti generici sembrano non essere adatti ad esplicare la funzione dell'accordo giuridico locale, che sarebbe quella di specificare i processi di attuazione delle iniziative e delle finalità concordate.

In mancanza di tale determinazioni, un'intesa, così redatta, rischia di non essere in grado di adempiere concretamente all'interesse operativo, di costituire una efficace e fattiva disciplina di dettaglio e non solo una generica, anche se solenne, dichiarazione di intenti.

Divagazione breve sulla collocazione dell'intesa nel sistema delle fonti del diritto ecclesiastico

Vale la pena infine, dopo aver dato esposizione dei contenuti dell'intesa locale tra l'ente regionale siciliano e l'U. C. E. I., e averne commentato le potenzialità nell'applicazione concreta, effettuare una sintetica digressione relativa alla sistemazione delle fonti pattizie nei rapporti tra istituzioni statali e religiose. Sarà opportuno cioè approfondire quel tema in precedenza solo sfiorato relativo alla sistemazione di accordi di questo tipo nella gerarchia delle fonti concordate. L'intesa siciliana presenta un certo interesse rispetto alla tematica in questione poiché essa potrebbe essere annoverata – seppure senza ulteriori specificazioni – tra quelle intese “paraconcordatarie” individuate dalla dottrina costituzionalista nelle pieghe della regolamentazione dei rapporti tra Stato e organizzazioni di confessioni religiose¹¹.

Il punto di partenza per una riflessione sul tema della dinamica delle fonti negoziate dovrebbe essere, ad avviso di chi scrive, che si possa rintracciare una logica, se non una metodologia, comune nella tecnica di redazione dei testi di base¹² per la *diffusione* della negoziazione a vari livelli della produzione normativa. Se non altro

¹⁰ In particolare esso stabilisce che ciascun soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa prevista dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo.

Le Parti concordano, altresì, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di interesse regionale afferenti i beni culturali saranno presentati alla Regione Puglia per il tramite del Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese o persona da lui incaricata.

¹¹ Cfr. Ruggeri A., *Intese “concordatarie” e intese “paraconcordatarie” nel sistema delle fonti*, in *Dir. eccl.*, 1988, I, 55 ss.

¹² Cfr. in tal senso Ruggeri A., *Accordi con le Chiese e Costituzione: forme e gradi di “copertura” giuridica*, in *Dir. eccl.*, 1992, I, 645 ss.; Modugno F., *Considerazioni preliminari sulle intese tra Stato e Chiesa nel c.d. sistema delle fonti*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, Modena, Mucchi, 1989, III, 935 ss.; Lillo P., *L'adattamento dell'ordinamento interno al diritto “pattizio”. Contributo allo studio delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, Milano, Giuffrè, 1992.

per ribadire che il criterio volto ad ordinare i rapporti giuridici di derivazione confessionale non possa essere che quello della predisposizione di analoghi strumenti normativi (art. 8, 1° comma cost.). In tal senso l'analisi dei testi delle intese conforta nella misura in cui si prevede che, analogamente a quanto previsto dall'art. 13, 2° comma dell'Accordo di Villa Madama, anche per le altre confessioni religiose siano disponibili alcuni percorsi finalizzati alla negoziazione della normazione statale nell'esecuzione, in ambito civile, di rapporti giuridici delle confessioni. Ove così non fosse, non si spiegherebbe la ripetizione, nella tecnica di redazione delle intese, di disposizioni dal tenore per certi versi analogo a quella citata del concordato, né il riferimento generico, nelle disposizioni in questione, a "competenti organi" o a "autorità competenti" da parte dello Stato e delle confessioni religiose; né avrebbe senso distinguere, come invece si fa, tra *norme di attuazione* delle intese già stipulate e ulteriori intese che si intendono paritarie a quelle poste già in essere¹³.

Una questione preliminare è quella di accertare a quale tipologia di intesa, tra quelle previste nel sistema, il documento fin qui commentato possa annoverarsi. Solo in seguito alla collocazione rispetto alla gerarchia delle fonti normative, sarà possibile valutarne anche l'efficacia specifica sugli organi regionali. La questione peraltro sembra di non semplice risoluzione in via immediata: l'intesa dell'U. C. E. I. con la Regione Sicilia partecipa dei caratteri di più d'una delle tipologie di intesa previste nel sistema di diritto ecclesiastico italiano. Ci si può chiedere, in prima battuta, se essa possa annoverarsi tra le intese previste dall'art. 32 o tra quelle dell'art. 33, 3° comma della legge 8 marzo 1989, n. 101, cioè se essa possa essere considerata come una norma di attuazione dell'intesa statale o piuttosto essa possa valutarsi come un'intesa preliminare alla presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti tra Stato e Regione.

Non sembra dover rilevare in un senso o nell'altro il fatto che le competenze delle Regioni siano radicalmente mutate in occasione della riforma del Titolo V della Costituzione. Il metodo usato e i temi trattati dall'intesa regionale rientrano infatti in ogni caso nei parametri di legislazione concorrente tra autorità statale e regionale così come sanciti nella nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione.

La dottrina in passato, in attesa di verificare nella prassi le disposizioni previste dalla nuova legislazione di derivazione pattizia, soleva distinguere sia in base al caso che ulteriori intese fossero o meno previste dall'accordo base, sia in relazione ai contenuti di tali accordi, ove cioè fossero o meno riportabili a materie disciplinate dal-

¹³ Cfr. art. 18 della l. 11 agosto 1984 (Tavola valdese); art. 35 della l. 22 novembre 1988, n. 516 (Chiese cristiane avventiste del settimo giorno); art. 27 della l. 22 novembre 1988, n. 517 (Assemblee di Dio in Italia); art. 22 della l. 12 aprile 1995, n. 116 (UCEBI); art. 31 l. 29 novembre 1995, n. 520 (CELI) oltre che alla già citata disposizione (art. 32) dell'intesa con le Comunità ebraiche. Pare opportuno citare le disposizioni dell'intesa con le Comunità ebraiche del 1989 da cui si evince la possibilità di rintracciare nell'accordo regionale una *attuazione* della precedente: l'art. 32 della l. 8 marzo 1989, n. 101 esattamente così dispone: "Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni". Il terzo comma dell'art. 33 afferma: "In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione le intese del caso tra il Governo e l'Unione".

l'accordo di base¹⁴. Nel caso di specie non sembra potersi negare che l'intesa tra U. C. E. I. e Regione Sicilia possa essere considerata per più aspetti come una specificazione dell'intesa generale, poiché i contenuti in essa trattati possono essere ricondotti alle materie già disciplinate a livello centrale:

- la previsione dell'art. 4 relativa alle iniziative in occasione del "Giorno della Memoria" potrebbe ad esempio essere ricondotta al tema delle festività ebraiche, trattato dall'art. 5 dell'intesa generale;

- il tema della conoscenza e diffusione delle regole alimentari ebraiche, di cui al punto 2., riprende gli interessi (peraltro ricorrendo ad un enunciato più ampio del precedente) già posti alla base della disposizione dell'art. 6 dell'intesa del 1989 che regola il tema della macellazione rituale;

- le attività volte alla tutela dei beni e delle tradizioni culturali ebraiche esplicitate dal punto 2. (censimento dei beni artistici e monumentali ebraici, in collaborazione con le Soprintendenze regionali; corsi di cultura ebraica, in collaborazione con Università ed altre Istituzioni culturali locali, istituzione di un itinerario turistico ebraico; collaborazione con i musei regionali, al fine di esporre i pezzi riferibili al passato ebraico della Regione; collaborazione per la istituzione di un museo ebraico in Palermo) possono essere considerate attività specifiche delle caratteristiche assiologiche e organizzative delle Comunità ebraiche così come delineate dall'art. 18 dell'intesa con lo Stato.

Per queste caratteristiche l'intesa in commento sembrerebbe potersi annoverare tra quei provvedimenti volti a determinare le norme di attuazione, nei livelli normativi interni dell'ordinamento, delle finalità già previste dall'accordo di base.

Ove così fosse rimarrebbe da chiedersi se l'accordo qui commentato sia *in sé* in grado di conseguire quei fini per i quali esso è stato posto in essere. Si tratta di valutare, attraverso la *struttura nomologica*¹⁵, relativa ai vincoli, di maggiore o minor tenore, che tali accordi sono in grado di manifestare nei confronti degli organi nazionali di attuazione, quale efficacia giuridica l'intesa con la Regione sia capace di esprimere all'interno del sistema delle fonti.

Va detto a tal proposito che ad oggi l'intesa dell'8 giugno 2005 non risulta essere stata recepita o richiamata in alcun atto normativo della Regione Siciliana, né essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'ente regionale.

Certamente in carenza di recezione formale sembra difficile che l'intesa in quanto tale sia in grado esplicitare una efficacia normativa diretta a livello regionale: prendendo spunto infatti dalla prassi tenuta per le intese a livello centrale non sembra che essa possa trarre vigore tramite la norma interposta della legge statale, visto che a suo tempo la stessa operazione di *attuazione* di norme precedute da intesa a livello statale si è realizzata attraverso una attività di adeguamento interno delle norme create in occasione della negoziazione (il testo dell'intesa è stato infatti recepito analiticamente articolo per articolo nella "legge di attuazione")¹⁶. D'altra parte anche dal tono di alcune sue disposizioni, come quella relativa all'insufficienza della stessa a dar luogo ad oneri finanziari sul bilancio regionale, si evince come l'intesa locale non

¹⁴ Cfr. Ruggeri A., *Intese "concordatarie"*, *op. cit.*, 78; Modugno F., *op. cit.*, 943.

¹⁵ Cfr. Ruggeri A., *op. ult. cit.*, 91.

¹⁶ Cfr. per questo argomento cfr. Modugno F., *op. cit.*, 951.

sia in grado di produrre almeno in via immediata effetti obbligatori nei confronti degli organi regionali.

In assenza pertanto di quelle caratteristiche nomologiche (in particolare la pubblicazione sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi) che sono richieste anche da chi sostiene la possibilità di efficacia diretta dell'intesa¹⁷, non sembra potersi conferire all'accordo un'efficacia immediatamente vincolante. Rimane quindi da percorrere la via residuale, cioè quella di includere l'intesa in oggetto nella categoria prevista dal terzo comma dell'art. 33, quale accordo preliminare alla stipula di un disegno di legge regionale. Tuttavia questa soluzione rinvierebbe ulteriormente la determinazione della questione alla successiva emanazione del testo di legge regionale (o di altra tipologia normativa), sminuendo certamente il valore dell'avvenuta stipula dell'intesa. Se quest'ultima sia la collocazione corretta dell'intesa in commento saranno solo gli eventi futuri a poterlo stabilire. Ove tuttavia alla stipula non dovesse effettivamente seguire l'emanazione da parte dell'autorità regionale di un atto normativo di recezione, il *fatto* stesso dell'intervenuto incontro delle volontà delle Parti sui contenuti indicati potrebbe considerarsi vuoto di significato e, alla fine, parrebbe lesivo soprattutto delle aspettative della parte confessionale.

Conclusioni

L'incertezza sulla collocazione dell'intesa in commento all'interno del sistema delle fonti, e le perplessità espresse circa i suoi (mancati) contenuti possono spingere ad effettuare un duplice ordine di considerazioni, entrambe riconducibili al piano costituzionale di trattamento del fenomeno religioso in forma associata.

Innanzitutto occorre mettere in luce come la stipulazione di intese di attuazione a livello locale possa essere effettivamente utile nella misura in cui si riesca, attraverso di esse, a specificare alcune prerogative già riconosciute alla confessione religiosa a livello di intesa ex art. 8, 3° comma cost. Per poter stipulare tali intese pare altresì necessario che la confessione sia effettivamente in grado di marcare tutte le diverse tappe del percorso di normazione *diffusa*, comunque previsti dal sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. La dinamica normativa presa in esame sembra dimostrare che la strada della progressiva *formalizzazione*, anche all'interno di una dimensione pattizia, sia quella da percorrere nell'ordinamento italiano al fine di poter dare concreta esecuzione nell'ambito giuridico alle prerogative riferibili alla sfera religiosa; e che tale percorso di specificazione/concretizzazione normativa varrà a premiare quelle formazioni che riusciranno a superare ogni singola fase tra quelle previste nell'ambito della formalizzazione organizzativo-istituzionale. Alcuni di questi passaggi sono espliciti nell'intesa con l'ebraismo e nella successiva attuazione: l'art. 19, 2° comma precisa ad esempio come l'ente denominato "Unione delle Comunità ebraiche italiane" venga considerato rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato per le materie di interesse generale dell'ebraismo. Tale disposizione sembrerebbe cioè suggerire che seppure "Ebraismo" e "confessione religiosa" coincidano sostanzialmente, ai fini della regolamentazione della religione ebraica all'interno dello Stato, l'Ebraismo debba *essere organizzato* in un ente riconoscibile da parte del-

¹⁷ Cfr. Modugno F., *op. ult. cit.*, 949.

l'istituzione statale. Il riconoscimento dell'ente organizzato varrebbe a relazionare la religione del popolo ebraico sulla base di moduli di organizzazione effettivamente comunicanti sia con l'esperienza religiosa che con quella amministrativo-statale. Tuttavia la maggiore complessità dell'organizzazione confessionale rispetto a quella chiamata ad operare nell'ordinamento pattizio riemerge nel testo dell'intesa allorché il 3° comma della medesima disposizione precisa che l'Unione (cioè l'ente esponenziale) ha i compiti di curare e tutelare gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuovere la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordinare ed integrare l'attività delle Comunità; *mantenere i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi* (cors. mio). In tale ultima specificazione cioè si riguadagna l'*alterità* dell'ente esponenziale rispetto alla religione/confessione poiché si chiarisce che il fenomeno confessionale è da intendersi anche in relazione alla sua dimensione transnazionale, esterna e originaria rispetto alla dimensione statale.

Il punto n. 1 dell'Intesa regionale ripropone pedissequamente il presupposto della riformalizzazione dell'ente esponenziale quale condizione essenziale ai fini dell'esercizio delle ulteriori facoltà previste, cioè al fine di individuare i soggetti legittimati a porre in essere le iniziative di reciproco interesse. La capacità poi della confessione di riprodursi in moduli organizzativi da *assemblare* a quelli dello Stato determina l'esito positivo del processo di attualizzazione giuridica di propri, specifici interessi. Il confronto tra l'intesa locale dell'U. C. E. I. e quella della Conferenza episcopale ha messo però in esame come i contenuti procedurali previsti per la comunità ebraica siano in certo qual modo meno dettagliati e pertanto meno efficienti rispetto a quelli previsti in accordi tra le autorità locali e la C. E. I. Ciò a dimostrare come il grado di specializzazione/formalizzazione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sia inferiore rispetto a quello dell'istituzione ecclesiastica; il che si può tradurre in una minore capacità delle stesse di sfruttare fino in fondo i percorsi della normazione concordata astrattamente disponibili per le confessioni munite di intesa. Ci si chiede alla luce di tali considerazioni se, in termini di tecnica giuridica, la richiesta di appiattimento delle forme organizzative delle religioni sui moduli burocratici dell'amministrazione statale ai fini della rilevanza civile delle prerogative religiose sia l'unico modulo disponibile per l'integrazione tra ordinamenti. Si tratta di un interrogativo che, ad avviso di chi scrive, interessa l'interpretazione dell'art. 8 cpv. cost. e che, per tale motivo in questo studio, può solamente essere proposto come occasione per stimolare una successiva riflessione.

La seconda considerazione trae spunto da una vicenda che solo per certi versi è assimilabile all'avvenuta intesa tra Regione Sicilia e U. C. E. I. Ci si riferisce alla stipulazione il 30 dicembre 2004 di un Protocollo di intesa tra il Comune di Colle Val d'Elsa e l'Associazione "Comunità dei Musulmani di Siena e Provincia". Fermo restando che l'intesa in questione non è in alcun modo riconducibile alla disciplina di cui all'art. 8 cost. e ai processi di normazione secondaria, visto che i musulmani non hanno ancora stipulato l'intesa, vale la pena di sottolineare che l'avvenuta conclusione di un accordo tra enti locali e enti esponenziali di interessi religiosi, i cui contenuti sono certamente riferibili all'esercizio della libertà religiosa¹⁸, in tal caso

¹⁸ L'intesa regola, tra l'altro, la costruzione di un edificio di culto islamico e di un centro culturale annesso.

ha scavalcato tutti i processi di formalizzazione descritti poco innanzi. Allo stato attuale (cioè al di fuori di una recezione dell'intesa in un atto normativo regionale), fatte le debite distinzioni formali, sembra peraltro che il valore negoziale dell'intesa tra Regione e Unione delle Comunità ebraiche e quella tra il comune di Colle Val d'Elsa e un'associazione islamica locale non sia in realtà troppo distante, ove si prenda in considerazione l'attualizzazione dell'interesse locale delle comunità di fedeli.

Varrebbe a dire, senza dilungarsi oltre, che in alcuni casi i percorsi della libertà di religione deragliano fatalmente dai binari su cui essi dovrebbero correre. Ciò probabilmente poiché la religione prima o poi ripropone il proprio carattere essenziale, la propria irriducibile originarietà rispetto ai piani delle competenze giuridiche. Tale carattere ineliminabile, riconosciuto doverosamente dallo Stato nelle potenzialità espressive della libertà religiosa, in determinate circostanze è in grado di aggirare anche i criteri formali di competenza e di gerarchia del sistema delle fonti e di affermarsi comunque in tutto il suo valore.

Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7078

Edilizia e urbanistica - Modifica destinazione d'uso -Edificio situato in zona agricola - Trasformato in sala di culto -Non pare offensiva degli interessi pubblici - Edilizia e urbanistica - Provvedimento di demolizione - Edificio adibito a sala di culto - Diniego concessione altra aree per svolgimento attività di culto - Edilizia e urbanistica - Realizzazione edificio adibito a sala di culto – Diniego

Essendo funzione delle norme che sanciscono il divieto della modifica di destinazione delle aree in zone agricole, quella di garantire la conservazione e lo sviluppo delle attività produttive collegate all'agricoltura e di assicurare al contempo il migliore assetto e l'integrità del territorio ricompreso in tali zone, si deve comprendere come, nel caso di specie, la modifica di destinazione di un edificio destinato alla riverniciatura delle macchine da neve in una sala riunioni di una Congregazione religiosa per la sua attività di culto non paia in alcun modo offensiva degli interessi pubblici che le norme urbanistiche sono chiamate a tutelare (1).

Fino all'adozione del provvedimento che ordina la demolizione dell'edificio (nel caso in questione, sala riunioni per attività di culto), non si può dire esistente, oggettivamente, un interesse attuale a rimuovere la deliberazione della Giunta Comunale che nega la concessione di una diversa area per lo svolgimento delle attività svolta nell'edificio (2).

Tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere realizzate, corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a valutare congiuntamente con quelli sottesi alle singole previsioni di destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale; ne consegue che evidenzia un atteggiamento non lineare ed equanime nei confronti della Congregazione religiosa (dei Testimoni di Geova), il pregiudiziale rifiuto da parte del Comune (di Ortisei) di considerare la possibilità, pur espressamente prevista dal Piano Urbanistico Comunale, di riservare anche alla locale Congregazione un'area per la realizzazione di un edificio di culto (3).

Omissis (...)

4.1) Gli atti impugnati riguardano unicamente la modifica di destinazione d'uso “della esistente rimessa sita in via Socrep, p. 94/3 C.C. Ortisei, in una sala riunione”. (...)

4.2) (...) Nell'ordine di demolizione impugnato, è bene ribadirlo, non si contesta in alcun modo un aumento di cubatura o delle superfici utili e si afferma (per vero l'affermazione è contenuta solo nella successiva nota del 17 agosto 1987) che la modifica di destinazione effettuata con tali opere è in contrasto con l'articolo 42 del-

l'Ordinamento Urbanistico Provinciale che vieta la modifica di destinazione d'uso degli edifici situati in zona agricola.

4.3) La censura mossa nel primo motivo di ricorso dalla difesa della Congregazione appare al Collegio fondata nella parte in cui deduce che, nel caso di specie, doveva al più essere adottato un provvedimento ex articolo 2, terzo comma, della LP 4/1987 che contempla le infrazioni alle "norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma" (essenzialmente le norme sull'attività urbanistica ed edilizia e le modalità esecutive fissate nella concessione) sanzionandole con la sospensione dei lavori ed, inoltre, nei successivi quarantacinque giorni con i provvedimenti da emettere in relazione alla tipologia della infrazione.

Nel caso qui in esame il Comune di Ortisei ha ritenuto invece di ricorrere all'articolo 4 della medesima legge provinciale che sanziona, però, la realizzazione di opere in totale difformità dalla concessione, quelle che integrano un edificio in tutto diverso rispetto all'esistente, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi non autorizzati e tali da costituire un organismo edilizio autonomo in tutto o in parte.

Nella fattispecie che qui interessa, ed in relazione agli atti oggetto del presente giudizio, non vi è stata realizzazione di un edificio nuovo ed autonomo ma, soltanto la realizzazione di opere in difformità parziale dalla concessione che il fabbricato aveva assentito ed una modifica di destinazione d'uso che, per ciò che si è detto in precedenza, non appare offensiva degli interessi tutelati dalle disposizioni dell'Ordinamento Urbanistico Provinciale richiamate dall'Amministrazione comunale appellata.

Appare quindi, in tale contesto, la fondatezza della censura svolta nel primo motivo con cui si deduce l'inesistenza di una modifica di destinazione d'uso vietata.

Se si tiene, infatti, conto della funzione delle norme che sanciscono il divieto della modifica di destinazione delle aree in zone agricole, di garantire la conservazione e lo sviluppo delle attività produttive collegate all'agricoltura e di assicurare al contempo il migliore assetto e l'integrità del territorio ricompresso in tali zone, si comprende bene che, nel caso di specie, la modifica di destinazione di un edificio in atto destinato alla riverniciatura delle macchine da neve in una sala riunioni di una Congregazione religiosa per la sua attività di culto non pare al Collegio in alcun modo offensiva degli interessi pubblici che le norme urbanistiche sono chiamate a tutelare.

4.4) Da altra angolazione si deve rilevare che, con il terzo motivo di ricorso, la Congregazione deduce la illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Ortisei ha negato la concessione di un'area per realizzare un edificio di culto (delibera di Giunta del 1° giugno 1987 e nota di comunicazione del 4 giugno 1987) sostenendo essenzialmente che, in forza dell'articolo 11 del Piano Urbanistico Comunale (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 25 novembre 1985 n. 6042) gli edifici di culto, di tutte le confessioni religiose ammesse nel regime concordatario, integrando opere di urbanizzazione secondarie, possono essere realizzati in aree di interesse pubblico destinate dal Comune a tale specifica utilizzazione e che il diniego opposto in relazione alla destinazione agricola dell'area su cui sorge l'edificio di cui trattasi non è di ostacolo alla realizzazione di edifici di culto.

La censura, che non è tardiva come invece ritiene la difesa comunale posto che fino all'adozione del provvedimento che ordinava la demolizione della sala riunioni della Congregazione non vi era, oggettivamente, un interesse attuale a rimuovere la deliberazione della Giunta Comunale che negava la concessione di una diversa area per lo svolgimento delle attività di culto, è fondata perché tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere realizzate, corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a valutare congiuntamente con quelli sottesi alle singole

previsioni di destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale.

5) Emerge da tali considerazioni, così come dal pregiudiziale rifiuto da parte del Comune di Ortisei di considerare la possibilità, pur espressamente prevista dal Piano Urbanistico Comunale di riservare anche alla locale Congregazione dei Testimoni di Geova un'area per la realizzazione di un edificio di culto, un atteggiamento se non di esercizio sviato delle proprie funzioni quanto meno non lineare ed equanime nei confronti della Congregazione ricorrente.

6) Il ricorso va, pertanto, accolto (...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli indicati in epigrafe, previa loro riunione, li accoglie e, per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate annulla gli atti impugnati in primo grado. (...)

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556

Istruzione pubblica - Scuola media - Simboli religiosi - Rimozione - Ricorso - Dei genitori - Competenza e giurisdizione - Giurisdizione del giudice amministrativo

Atti amministrativi - Potere amministrativo -Esercizio - Interesse legittimo

Competenza e giurisdizione

Atti amministrativi - Atti regolamentari - Discrezionalità

Costituzione della Repubblica - Principi dell'ordinamento - Principio di laicità

Costituzione della Repubblica - Principi dell'ordinamento - Principio di laicità - Simbolo del crocefisso

Costituzione della Repubblica - Principi dell'ordinamento - Principio di laicità - Simbolo del crocefisso - Istruzione pubblica - Scuole medie - Esposizione del crocefisso

Costituzione della Repubblica - Principi dell'ordinamento - Principio di laicità - Simbolo del crocefisso

Costituzione della Repubblica - Principi dell'ordinamento - Principio di laicità - Simbolo del crocefisso - Istruzione pubblica - Scuole medie - Esposizione del crocefisso

Quando il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori, esercenti la potestà sui minori, a tutela di scelte educative che ciascun genitore può assumere, senza la necessità di un intervento dell'altro genitore non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l'art. 320 c.c. richiede l'azione congiunta di entrambi i genitori (1).

Rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona non si può e non si deve escludere a priori la sussistenza della giurisdizione amministrativa (2).

Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui

si chiede l'annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo (3).

La circostanza che il cittadino agisca lamentando la violazione della legge da parte dell'amministrazione non è discriminante ai fini della giurisdizione, risultando invece decisiva la circostanza che l'azione sia diretta (o meno) contro un provvedimento amministrativo (4).

Gli atti riconducibili all'espressione di una potestà regolamentare dell'Amministrazione sono atti tipicamente discrezionali (5).

La laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione (6).

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana (7).

All'educazione dei giovani, il crocifisso può rivestire per i credenti valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione è giustificata ed assume un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni (8).

In Italia il crocifisso è atto ad esprimere, in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana (9).

La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non è censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano (10).

FATTO

Omissis (...) 1.- Premette la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori D. e S. A., alunni, all'epoca, della scuola media (...), chiesto innanzi al TAR Veneto l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle aule, sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio di laicità dello Stato (art. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, 848); b) violazione del principio di imparzialità della Amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Il TAR Veneto, con ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali (il ricorso è stato proposto da un solo genitore dei minori A.; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; mancata notifica ad almeno uno

dei controinteressati; non è stata impugnata la circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Istruzione, con la quale è stata raccomandata l'esposizione del crocefisso a cura dei dirigenti scolastici), ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 159 e 190 del Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (all. C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché del predetto T. U. nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (tab. C) e all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 389, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dal TAR, in quanto concernente norme regolamentari (i citati artt. 118 e 119), la cui attuale vigenza il TAR erroneamente assume che si ricavi dall'art. 676 del T. U. del 1994, "perché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega...".

Con la sentenza, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Veneto, (...) ha respinto il ricorso con una motivazione che viene definita dalla appellante "del tutto originale, perché non rispecchia alcuna delle ragioni sostenute dalle parti, e comunque errata".

Con l'odierno ricorso, vengono reiterate le censure di primo grado in forma strettamente embricata con le argomentazioni del TAR, e si insiste particolarmente sulla abrogazione implicita dell'art. 118 (non 119) del r. d. 965/1924 ad opera del successivo testo unico, che ha regolato tutta la materia senza riprodurlo, e della legge n. 121/1985 di ratifica del nuovo concordato, che ha cancellato la norma che ne costituiva il fondamento, cioè l'art. 1 dello Statuto Albertino.

In ogni caso – si sostiene – l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche è incompatibile col principio costituzionale della laicità dello Stato.

2. Resiste il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Istruzione, il quale sostiene l'infondatezza dell'appello, e propone comunque ricorso incidentale condizionato avverso le statuizioni della sentenza, con le quali: a) è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo; b) è stato dichiarato ammissibile il ricorso, nonostante la mancata notifica ad almeno un controinteressato, e nonostante la ricorrente, in proprio, non fosse componente della vita scolastica, ed avesse proposto l'impugnativa quale genitrice dei due minori, senza il manifesto accordo del padre (che pure partecipò alla riunione del Consiglio di Classe), che è esercente la potestà; c) non è stato considerato che la mancata impugnativa dell'art. 118 del r.d. n. 965/1924 farebbe in ogni caso sopravvivere la contestata deliberazione del Consiglio di Istituto.

Si sono anche costituiti P. B., in proprio e quale genitore della minore L. B., e L. B., in qualità di Presidente dell'A.GE. (Associazione Italiana Genitori) di Padova, intervenuta in giudizio, i quali chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l'estromissione dal giudizio della A. GE. e ritiene ammissibile il ricorso, sebbene non notificato ad almeno un controinteressato.

Si è altresì costituita l'Associazione Forum, la quale chiede, con l'appello incidentale proposto, la reiezione del gravame e la riforma della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il suo intervento, e non declina a favore del giudice ordinario la giurisdizione in un giudizio che ha per oggetto un diritto fondamentale della personalità. L'eccezione, come precisato in memoria, viene sviluppata in ricorso senza pervenire alla conclusione in calce allo stesso che l'impugnativa debba essere dichiarata inammissibile

per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Per questo, si rimanda alla formale proposizione (in forma condizionata) della medesima eccezione da parte della Avvocatura dello Stato, e si invita la Sezione a pronunciarsi "anche ufficiosamente".

3.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13 gennaio 2006.

1.- Il giudizio verte sulla legittimità della deliberazione del Consiglio di Istituto della scuola media statale (...), con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato, dopo avere estromesso dal giudizio le due associazioni (A.GE. e Forum) che erano intervenute *ad opponendum*.

2.- Il Collegio deve darsi carico delle questioni preliminari che sono state sollevate dalle parti o sono rilevabili di ufficio.

In primo luogo, va verificato se sia ammissibile l'impugnativa proposta dalla sola ricorrente, quale esercente la potestà sui minori D. e S. A., senza la partecipazione dell'altro genitore.

In proposito, il Collegio rileva che il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori, esercenti la potestà sui minori, a tutela di scelte educative che ciascun genitore può assumere, senza la necessità di un intervento dell'altro genitore. Proprio per la diretta inerenza del ricorso a scelte educative, non si configurano, infatti, gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l'art. 320 c.c. richiede l'azione congiunta di entrambi i genitori (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984, n. 287; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 10 maggio 1984, n. 157).

In secondo luogo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia in esame. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata posta in discussione, nel corso del giudizio, dalla Amministrazione appellata e da una delle Associazioni intervenute (ed estromesse dal giudice di primo grado), le quali hanno sostenuto che la controversia avrebbe per oggetto la tutela di un diritto di libertà, diritto soggettivo perfetto, di competenza del giudice ordinario. Anche l'appellante ha richiamato questa qualificazione per la sua posizione soggettiva, pur concludendo a favore della giurisdizione amministrativa, perché il ricorso era stato proposto prima della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale (che ha ridimensionato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi), e, in base all'art. 5 c.p.c., la sentenza della Corte non priverebbe di giurisdizione il giudice adito ritualmente alla stregua delle leggi in vigore al momento della proposizione del ricorso.

Il Collegio rileva che rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona, come per esempio il diritto alla salute (che è stato oggetto di maggiore elaborazione giurisprudenziale), non si può e non si deve escludere *a priori* la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo.

Queste considerazioni sono state fatte proprie da tempo sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla Corte regolatrice della giurisdizione. Si veda, per esempio, Cass. sez. un. civ. 15 ottobre 1998, n. 10186, che, nel giudizio proposto a tutela del diritto alla salute in relazione a immissioni sonore prodotte da un'attività autorizzata dall'amministrazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario "poiché l'azione ... non investe nessun provvedimento amministrativo". Le Sezioni unite ribadiscono che la circostanza che il cittadino agisca lamentando la violazione della

legge da parte dell'amministrazione – e nel caso in esame l'azione era proposta a tutela di un diritto fondamentale – non è discriminante ai fini della giurisdizione, risultando invece decisiva la circostanza che l'azione sia diretta (o meno) contro un provvedimento amministrativo. Questa conclusione è coerente con la giurisprudenza costante dei giudici amministrativi che riconoscono la giurisdizione amministrativa per vertenze, come quelle in tema di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, o di altre opere rilevanti per la salubrità dell'ambiente, rispetto ai quali venga contestata la legittimità dei provvedimenti autorizzatori. La circostanza che in questi casi i ricorrenti facciano valere la possibilità di un pregiudizio alla salute non toglie nulla alla configurabilità di una posizione di interesse legittimo, e, conseguentemente, della giurisdizione amministrativa.

Va osservato, inoltre, che la concezione dei diritti "perfetti" o "non degradabili" è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di tutela per il cittadino, non certo per escludere forme di tutela preesistenti. Di conseguenza da tale concezione non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo.

Deve essere tenuto presente, ancora, che in discussione sono atti riconducibili all'espressione di una potestà regolamentare dell'Amministrazione, potestà quindi tipicamente discrezionale. Rispetto a potestà del genere, la Corte regolatrice della giurisdizione, di recente, ha confermato che la tutela è devoluta al giudice amministrativo, anche se la controversia inerisca al diritto alla salute (Cass. Sez. un. 28.10.2005, n. 20994).

Risulta, pertanto, assorbita ogni questione relativa alla interpretazione dell'art. 5 c.p.c., di cui l'appellante propone una lettura difforme dagli orientamenti maggioritari della giurisprudenza sia civile che amministrativa.

In terzo luogo, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (già disattesa dal primo giudice) per essere stata omessa la notifica ad almeno uno dei controinteressati.

L'eccezione risulta infondata, perché dal tenore dell'atto impugnato non sono identificabili controinteressati in senso proprio.

In quarto luogo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, devono ritenersi ammissibili gli interventi in giudizio proposti dalle due associazioni, Forum ed A. GE.

Non è dubbio che le due Associazioni, con il loro intervento, hanno manifestato un interesse simmetrico a quello della ricorrente, e, pertanto, ugualmente meritevole di essere fatto valere in giudizio. Un tale interesse è titolo sufficiente per intervenire in giudizio, senza la necessità di ulteriori specificazioni. L'utilità che può derivare alle due associazioni intervenute dalla conservazione dell'atto impugnato non è certamente di ordine patrimoniale, ma è parimenti di assoluto rilievo giuridico, perché è riconducibile al medesimo ordine di interessi, anche se di segno contrario, fatti valere dalla ricorrente.

Da ultimo, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Amministrazione, per il fatto che non sarebbe stato impugnato ritualmente l'art. 118 r.d. n. 965/1924, dal quale deriverebbe l'obbligo di esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche.

È sufficiente osservare che dal tenore del ricorso si coglie immediatamente come la contestazione sia proposta anche nei confronti della citata norma regolamentare, la cui impugnazione non richiedeva, d'altronde, formule sacramentali.

3.- Passando al merito, il ricorso è infondato.

L'appellante in via prioritaria reitera il rilievo, disatteso dal TAR, della abrogazione implicita della norma dell'art. 118 r. d. 1924 n. 965 (ritiene di non doversi parlare

dell'art. 119 del r. d. n. 1297/1928 in quanto si riferisce alla scuola elementare, mentre i figli minori frequentano la scuola media), non essendo essa stata "riprodotta" dal t. u. del 1994, disciplinante l'intera materia, ed essendo altresì venuto meno il principio di confessionalità, sancito dall'art. 1 dello Statuto Albertino, che ne rappresentava il fondamento, in quanto tale norma statutaria non è stata ripresa dalla legge n. 121/1985 di attuazione dell'accordo di Villa Madama, diversamente da quanto avvenne con la legge 810 del 1929 di attuazione del Trattato del Laterano.

Circa la prima considerazione dell'appellante, vale quanto statuito dalla Corte Costituzionale sul carattere regolamentare della norma di cui all'art. 118 r. d. 1924 n. 965, che, come tale, non può ritenersi assorbita dal t. u. 1994 (giacché se tale fosse stata, la Corte non avrebbe potuto esimersi dal giudicare della sua legittimità), e neppure abrogata (e la stessa Corte nella sua ordinanza non ne ha mai messo in discussione la vigenza).

Quanto alla seconda considerazione, non pare corretto porre il principio di confessionalità dello Stato a fondamento della norma regolamentare in questione (sicché venuto meno quello sarebbe venuta meno la ragion d'essere di questa). È ben vero infatti che nel 1924, allorché la norma fu emanata vigeva in Italia lo Statuto Albertino, il cui art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come "la sola religione dello Stato" (gli altri culti essendo tollerati conformemente alle leggi); ma è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica, ed in dottrina ad alcuni autori, anche assai qualificati, di ascrivere la Chiesa cattolica fra le associazioni illecite.

Il problema della vigenza dell'art. 118 r. d. 1924 n. 965 non può pertanto essere adeguatamente risolto attraverso la mancata menzione nell'accordo di Villa Madama di un principio (quello della confessionalità dello Stato), richiamato nel trattato del Laterano nel 1929 (vale a dire cinque anni dopo l'emanazione della norma stessa), ma va affrontato attraverso la verifica della compatibilità di quanto da esso disposto con i principi oggi ispiranti l'ordinamento costituzionale dello Stato, ed in particolare con il principio di laicità, invocato dalla stessa appellante.

Al riguardo, più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico ("laicità") che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di "laicità" resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.

In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione.

Così non v'è dubbio che in un modo vada inteso ed opera quel principio nell'ordinamento inglese, laico, benché strettamente avvinto alla chiesa anglicana, nel quale è consentito al legislatore secolare dettare norme in materie interne alla chiesa stessa (esempio relativamente recente è dato dalla legge sul sacerdozio femminile); in altro modo nell'ordinamento francese, per il quale la laicità, costituzionalmente sancita (art. 2 Cost. del 1958), rappresenta una finalità che lo Stato potrà perseguire, e di fatto ha perseguito, anche con mortificazione dell'autonomia organizzativa delle confessioni (*lois Combes*) e della libera espressione individuale della fede religiosa (*legge sull'ostensione dei simboli religiosi*); in altro modo ancora nell'ordinamento federale degli Stati Uniti d'America, nel quale la pur rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, imposta dal I emendamento alla Costituzione federale, non impedisce un diffuso pietismo nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini, che si esplica in molteplici forme anche istituzionali (da un'esplicita attestazione di fede religiosa contenuta nella carta moneta – *in God we trust* –, al largo sostegno tributario assicurato agli aiuti economici elargiti alle strutture confessionali ed alle loro attività assistenziali, sociali, educative, nell'orizzonte liberal privatistico tipico della società americana); in altro modo, infine, nell'ordinamento italiano, in cui quel simbolo linguistico serve ad indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° co.), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20). Dalle norme costituzionali italiane richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evince, inoltre, un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti limiti alla libera esplicazione della attività legislativa dello Stato in materia di rapporti con le confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordinariamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza sia con le altre confessioni religiose (art. 7, 2° co., e art. 8, 3° co.).

Ne deriva che la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è *relativa* alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente *storica*, legata com'è al divenire di questa organizzazione (in modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato risorgimentale, ove, nonostante la confessionalità di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale del Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle discriminazioni non potrebbero aversi).

Quale poi dei sistemi giuridici ora ricordati, o di altri ancora qui non considerati, sia meglio rispondente ad un'idea astratta di laicità, che alla fine coincide con quella che ciascuno trova più consona con i suoi postulati ideologici, è questione antica; una questione che però va lasciata alle dispute dottrinarie.

In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di “laicità” che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un “simbolo religioso”, in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicità”, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente” sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.

Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo; e l'appellante del resto auspica (e rivendica) una *parete bianca*, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato.

La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.

La pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale.

In questa sede non può, quindi, trovare accoglimento la richiesta dell'appellante che lo Stato e i suoi organi si astengano dal fare ricorso agli strumenti educativi considerati più efficaci per esprimere i valori su cui lo Stato stesso si fonda e che lo connotano, raccolti ed espressi dalla Carta costituzionale, quando il ricorso a tali strumenti non solo non lede alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione o altre norme del suo ordinamento giuridico, ma mira ad affermarli in un modo che sottolinea il loro alto significato.

In conclusione, va respinto l'appello principale, e vanno accolti gli appelli incidentali delle associazioni A. GE. e Forum nella parte in cui reclamano l'ammissibilità del loro intervento in giudizio .

(...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ammette l'intervento in giudizio delle Associazioni A. GE. e Forum, e respinge il ricorso in epigrafe. (...)